

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 207**

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale

CONTRO IL SENATORE

### SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 81, 648, 61, numeri 2 e 7, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 28 novembre 1981, n. 659 (ricettazione; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici)

**Trasmessa dal Ministro di grazia e giustizia**

(CONSO)

il 5 agosto 1993

---

*Al Presidente del Senato della Repubblica*  
ROMA

Roma, 5 agosto 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

*Il Ministro*  
(F.to CONSO)



**PROCURA DELLA REPUBBLICA**  
**presso il TRIBUNALE Ordinario di Milano**

N. 8655/92 R.G.

Milano, 27.7.1993

**AL**

**SIGNOR PRESIDENTE DEL**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**R O M A**

**OGGETTO:** Richiesta di autorizzazione a procedere formulata dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano nei confronti del Senatore CITARISTI Severino, nato a Villongo il 16.9.1921.

1) Premessa.

Nell'ambito dei procedimenti 6380/91, 8655/92 ed in altri connessi e collegati é emersa una serie innumerevole di fatti giuridicamente qualificabili come falsi in bilancio, turbata libert  degli incanti, violazioni alla disciplina sul finanziamento dei partiti politici e delle loro articolazioni, corruzioni, concussioni ed altri reati contro la pubblica Amministrazione e contro il patrimonio.

Di tali risultanze si é dato conto nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere (per alcune delle quali é gi  intervenuta decisione del Senato della Repubblica) avanzate nei confronti del Sen. CITARISTI in data 12.6.1992, 28.9.1992, 6.11.1992, 16.12.1992, 25.2.1993, 5.4.1993, 12.5.1993, 7.6.1993 e 30.6.1993, il cui testo si allega in copia ed al cui contenuto ci si riporta.

Nell'ambito delle indagini in corso sono emerse a carico dello stesso Parlamentare altre ipotesi di reato in relazione alle quali viene formulata la presente nuova richiesta di autorizzazione a procedere.

2) I fatti ascritti.

Il giorno 20 luglio 1993 Giuseppe GAROFANO riferiva a questa A.G.:

<<Dopo la definizione dell'operazione ENIMONT e cioè dopo che la MONTEDISON si determino' a cedere le proprie azioni ENIMONT all'ENI, l'ENI stessa doveva provvedere al pagamento delle predette azioni per un importo di 2.805 miliardi.

Siamo a novembre 1990;

L'ENI doveva pagare questa somma ma e' evidente che a seconda del giorno in cui avrebbe pagato, ci sarebbero stati degli spostamenti di valuta dovuti ai maggiori interessi sulla valuta stessa.

In particolare faccio presente che ogni giorno di valuta valeva circa 800-900 milioni di lire.

In questo contesto prendere 10 giorni prima il prezzo della cessione delle azioni ENIMONT voleva dire prendere qualche miliardo in piu' per interessi.

Fui allora avvicinato dal Direttore Finanziario dell'ENI dell'epoca dott. FERRANTI il quale mi disse che egli poteva ritardare o meno di qualche giorno il pagamento del prezzo da parte dell'ENI (2.805 miliardi) a seconda della della disponibilita' della MONTEDISON di riconoscergli parte del beneficio conseguente alla valuta.

In particolare FERRANTI pose come condizione il pagamento anticipato del prezzo rispetto al fatto che noi gli riconosciamo una cifra che si poteva aggirare intorno agli 8 - 12 miliardi a seconda del giorno in cui effettivamente avveniva l'operazione.

Io allora parlai di questa richiesta di FERRANTI a Carlo SAMA il quale ritengo per ovvie ragioni che ne abbia parlato anche con Raul GARDINI e ne parlai io stesso con Sergio CUSANI.

Tutti concordammo sul fatto che per avere al più presto il denaro che l'ENI ci doveva potevamo accettare questa richiesta del FERRANTI.

Preso atto del consenso di SAMA, GARDINI e dopo avere quindi informato anche CUSANI, detti io personalmente disposizione a Roberto MICHETTI (Direttore Generale per la finanza della MONTEDISON e Presidente della MONTEDISON INTERNATIONAL di Viganello, Svizzera), affinché con il FERRANTI realizzasse finanziariamente l'operazione.

Si trattava di trovare un meccanismo fittizio per giustificare la uscita di una somma di circa 8-12 miliardi dalle casse della MONTEDISON alle casse di una società che avrebbe indicato il FERRANTI a MICHETTI.

Naturalmente non vi era alcun rapporto sottostante reale rispetto al rapporto cartolare fra le due società.

Mi risulta che MICHETTI portò a compimento

l'operazione con il FERRANTI e che quindi una somma di circa 8-12 miliardi fu trasferita a favore della società indicata dal FERRANTI stesso.

Il FERRANTI non mi spiego' la destinazione di questa somma di denaro ne' i beneficiari, ne' mi risulta che l'abbia spiegato a MICHETTI.

Pier Francesco PACINI BATTAGLIA il giorno 19 luglio 1993 forniva ulteriori elementi a questa A.G. in ordine al quadro così delineato, dichiarando:

<<Ho conosciuto il FERRANTI Enrico nel 1989 quando divenne direttore finanziario dell'ENI. Lo stesso, credo, mi fu presentato dall'allora presidente dell'ENI signor CAGLIARI.

Con lo stesso non ho mai avuto rapporti finanziari. Mentre mi sono rivolto a lui nell'occasione in cui chiesi di portare la mia banca (KARFINCO) nel numero delle banche del gruppo ENI, detta banca non fu accreditata. Nel dicembre 1990 il FERRANTI si rivolse alla mia struttura, quindi in Svizzera, affinché una delle società facenti capo alla struttura potesse fatturare con dicitura, evidentemente consigliatagli dalla MONTEDISON, INTERNATIONAL N.V. la somma di 10.500.000 dollari usa per un corrispettivo in lire italiane pari a circa 12-13 miliardi, per un servizio di studio di fattibilità ed intermediazione per acquisizione di linee di export-financies. In effetti in data 18 dicembre

1990 io ho incaricato il mio collaboratore FRANCIS Roger di trovare una societa' che emettesse una fattura fittizia a favore della MONTEDISON INTERNATIONAL N.V. in modo da permettere l'uscita dalle casse della MONTEDISON di una somma corrispondente a 10.500.000 dollari. In particolare viene emessa dalla societa' ALLIED ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED la fattura richiesta dalla MONTEDISON INTERNATIONAL per l'importo sopra descritto (vedesi allegato nr. 2). Ammetto che la fattura in questione e' solo fittizia ed il denaro che e' stato incassato non fa riferimento ad alcuna operazione reale. E' avvenuto invece quanto segue.

In data 17 gennaio 1991 tale fattura viene regolarmente pagata alla societa' ALLIED ENGINEERING INTERNATIONAL LIMITED tramite accredito bancario presso l'AMERICAN EXPRESS Banca Limited di Londra. Io ho ricevuto detta somma. Il Ferranti mi ha allora dato disposizione di ridistribuire la stessa nel modo seguente:

- bonifico di 2.830.000 dollari usa a favore di BALZAMO Vincenzo, Segretario Amministrativo Nazionale del P.S.I. su due conti esteri, e precisamente sui seguenti:

- a) quanto a dollari 1.950.000 mediante accredito sul c/c nr. 704196 presso la "Unione di Banche Svizzere di Zurigo";
- b) quanto a dollari 880.000 mediante accredito sul c/c nr. 567.159140-201 intestato alla Societa' TASH KURGHAN COMP.

COPIA della  
REDAZIONE  
N. 1/1991

LTD. di Hong-Kong presso la BANK Shangay Banking Corporation di Hong-Kong.

Gli estremi dei predetti c/c mi furono forniti a suo tempo direttamente da BALZAMO Vincenzo, mentre fu direttamente il FERRANTI che mi disse di versare la predetta somma nelle mani di BALZAMO

- in contanti lire 2.000.000.000 consegnati in Italia, presso il mio ufficio in Roma, a BALZAMO Vincenzo, intorno al gennaio 1991;

- in contanti lire 1.500.000.000 consegnati, in Roma, all'Onorevole CITARISTI; sempre intorno al gennaio 1991;

- la restante somma, da cui e' stato decurtato il 10% per competenze e spese di fatturazione, e cioe' circa 4 miliardi di lire, sono stati da me fatti consegnare in contanti al FERRANTI Enrico, presso il mio studio di Roma.77

### 3) I reati ipotizzati.

Le condotte di ricezione di denaro corrisposto in correlazione ad appalti pubblici o a rapporti fra imprese eroganti e pubblica Amministrazione possono integrare ipotesi di concussione o corruzione in concorso con i pubblici ufficiali preposti a tali rapporti ed indicati nelle imputazioni o la cui individuazione é in corso.

Come si è detto (e come era avvenuto per i fatti segnalati nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere) gli imprenditori hanno posto in relazione direttamente o indirettamente i versamenti di denaro a gare per appalti pubblici a cui le società a loro riconducibili avevano partecipato o intendevano partecipare, allegando ipotesi di concussione.

E' anche emerso però un quadro generale di illeciti accordi intervenuti in modo estremamente diffuso fra imprese ed esponenti politici e si é ritenuto che ciò integri il delitto di corruzione, salvo casi specifici nei quali é ravvisabile il delitto di concussione.

In tutti gli altri casi si sono configurate ipotesi di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (sulla base delle considerazioni già svolte nelle precedenti richieste di autorizzazione a procedere) quanto meno sotto il profilo

della violazione dei doveri di imparzialità della pubblica Amministrazione.

In applicazione delle norme generali sul concorso di persone nel reato debbono rispondere del delitto in questione tutti coloro che abbiano dato qualsivoglia apporto causale alla realizzazione del fatto e quindi anche coloro che siano concorsi nella ricezione delle somme direttamente dalle imprese eroganti o abbiano disposto o autorizzato altri a disporre un trattamento di miglior favore nei confronti di tali imprese da parte di organi della pubblica Amministrazione.

Tuttavia per i fatti citati é stata configurata l'ipotesi di ricettazione, risultando - allo stato degli atti - in Senatore CITARISTI estraneo all'accordo intervenuto tra FERRANTI, GAROFANO, SAMA e CUSANI, ma apparendo evidente che lo stesso riceveva somme di danaro conoscendone la provenienza illecita.

Le condotte descritte integrano altresì palesemente il concorso nel delitto di cui agli artt. 7 L. 2 maggio 1974 n. 195 e 4 L. 18 novembre 1981 n. 659, attesa la qualità soggettiva del percipiente.

Infatti, premesso che il delitto in questione concorre formalmente con quello di ricettazione, essendo le relative norme incriminatrici poste a tutela di beni giuridici diversi, i versamenti di denaro di cui all'imputazione sono

tutti avvenuti in violazione delle forme previste dalla legge sul finanziamento ai partiti ed erano comunque (per le esposte ragioni) vietati dalla legge penale.

E' stata quindi ipotizzata anche tale fattispecie nonchè la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 C.P.

Tutti i reati ipotizzati sono all'evidenza riconducibili ad un medesimo disegno ai sensi dell'art. 81 C.P. che già unificava quelli di cui alle precedenti richieste di autorizzazione a procedere.

La competenza a procedere per tali reati appartiene a questo Ufficio ai sensi degli artt. 6, 8, 12, 15 e 16 del codice di procedura penale, trattandosi all'evidenza di reati riconducibili ad un medesimo disegno criminoso - comprensivo anche delle fattispecie di cui alle precedenti richieste di autorizzazione a procedere - ed essendo, tra tutti i reati connessi, più grave quello di delitto di concussione pluriaggravata di cui al capo 1 della richiesta in data 25.2.1993, commesso in questo circondario.

4) Richiesta di autorizzazione a procedere.

ALLA LUCE DI QUANTO ESPOSTO APPARE NECESSARIO PROCEDERE AD INDAGINI PRELIMINARI NEI CONFRONTI DEL SENATORE CITARISTI, ATTESO CHE A SUO CARICO, GIÀ IN QUESTA PRIMA FASE, RISULTANO GRAVI INDIZI DI REITÀ.

Va quindi formulata richiesta di autorizzazione a procedere ed al compimento degli atti di indagine di cui all'art. 343 comma 2 del codice di procedura penale, che si dovessero rendere necessari (e che comprendendo atti a sorpresa non possono essere precisati).

P.Q.M.

visti gli artt. 273, 274, 275, 343, 344 c.p.p.;

**IL PUBBLICO MINISTERO**

ai sensi dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica;

**CHIEDE**

l'autorizzazione a procedere ed a compiere gli atti di indagine di cui all'art. 343 comma 2 c.p.p. che si ritenga che a norma dell'art. 68 della Costituzione della Repubblica debbano essere espressamente autorizzati, nei confronti del Sen. Severino CITARISTI, per i seguenti reati:

Il Sost. Procuratore della Repubblica  
Dr. ENO Ramondini


1) delitto di cui agli artt. 81 - 648 - 61 n. 2 e 7 C.P. - 7  
legge 2 maggio 1974 n. 195 - 4 legge 18 novembre 1981 n. 659  
perché, violando con un'unica azione diverse disposizioni di  
legge, agendo in funzione delle cariche che ricopriva,  
riceveva da Pier francesco PACINI BATTAGLIA 2.000.000.000 di  
lire in contanti, compendio di delitti contro la pubblica  
Amministrazione o in danno della stessa.

Con le aggravanti, quanto alla fattispecie di ricettazione  
dell'essere l'ammontare di entità tale da cagionare un danno  
patrimoniale di particolare gravità e di aver commesso il  
fatto allo scopo di eseguire i delitti di violazione della  
normativa sul finanziamento dei partiti politici.


In Roma nel gennaio 1991.

Si allegano gli atti di cui all'elenco accluso.

**Il Procuratore della Repubblica**

  
Dr Elia Ramondini Sostituto

  
Dr Antonio Di Pietro Sostituto

  
Dr Gherardo Colombo Sostituto

  
Dr Gerardo D'Ambrosio Aggiunto

  
Dr Francesco Saverio Borrelli